



COMUNE DI VENAFRO

PROVINCIA DI ISERNIA

BANDO DI CONCORSO SPECIALE

(Leggi regionali 4 agosto 1998, n. 12 e 7 luglio 2006, n 17 e ss. mm. e/o ii.)

(Determina n. 208 RUS del 15/06/2021 Settore Affari Generali)

finalizzato alla formazione della graduatoria generale per l'assegnazione in locazione semplice degli **11 (undici) alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica** realizzati nell'ambito del Programma innovativo in ambito urbano denominato "*Contratti di Quartiere II*" di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 dicembre 2002 e alla deliberazione di Giunta regionale 17 settembre 2003, n.1073, siti nel **Comune di Venafro, via Quinto Orazio Flacco**, disponibili e/o che si renderanno disponibili durante il periodo di efficacia della graduatoria.

1. AMBITO TERRITORIALE DI ASSEGNAZIONE

Il concorso viene indetto per l'ambito territoriale del Comune di Venafro.

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

1. A pena di esclusione, per partecipare al Bando di concorso è necessario che il firmatario della domanda di assegnazione dell'alloggio, posseda, unitamente a tutti i componenti del proprio nucleo familiare, i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea. Sono ammessi i cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, nonché i relativi familiari in regola con il soggiorno;
 - b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Venafro, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il Bando o di lavoratori emigrati all'estero;
 - c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare. È adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 392 del 1978, sia :
 - per nuclei familiari composti da una o due persone non inferiore a mq. 45;
 - per nuclei familiari composti da tre persone non inferiore a mq. 55;
 - per nuclei familiari composti da quattro persone non inferiore a mq. 70;

- per nuclei familiari composti da cinque persone non inferiore a mq. 85;
 - per nuclei familiari composti da sei persone ed oltre non inferiore a mq. 95;
- d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, con esclusione di casi in cui l'alloggio non sia più utilizzabile ovvero sia perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno;
- e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggio adeguato al proprio nucleo familiare;
- f) assenza di rinuncia ad un alloggio precedentemente assegnato;
- g) i titolari di diritti di proprietà colpiti da eventi calamitosi o il cui stato di conservazione sia considerato scadente e privo dei servizi essenziali, purché sussistano gli altri requisiti previsti dall'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modifiche, possono conseguire l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica in presenza di ordinanza di sgombero e, comunque, solo per la durata della validità di quest'ultima;
- h) reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare riferito all'anno 2019 non inferiore ad € 25.000,00 e non superiore ad € 45.000,00, calcolato secondo quanto previsto dall'art.2, comma 1, lettera e), della legge regionale 4 agosto 1998, n.12 e ss. mm. ii. L'anno fiscale di riferimento che la Commissione di cui all'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, prenderà in considerazione per la determinazione del reddito fiscalmente imponibile dell'intero nucleo familiare inteso quale requisito per l'assegnazione degli alloggi è il 2019;
- i) non aver ceduto in tutto o in parte, eccetto che nei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.
2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dalla persona singola, dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, dagli affiliati con loro conviventi e dai minori in affidamento. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3° grado e gli affini fino al 2° grado. Le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, ancorché conviventi, sono incluse nel nucleo solo qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia instaurata da almeno due anni alla data del bando di concorso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.5, comma 1 bis, della legge 23 maggio 2014, n.80, i soggetti che occupano o hanno occupato abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate direttamente o per posta con lettera raccomandata A.R., alla Sede Municipale del Comune di Venafro – Piazza Cimorelli n. 1 – 86079 Venafro (IS) o in alternativa inoltrata all'indirizzo di posta elettronica Certificata protocollo@pec.comune.venafro.is.it, inderogabilmente **entro 60 giorni** dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del presente bando.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di ulteriori 60 giorni. **Le domande presentate dopo la scadenza sono escluse dal concorso.**

Per le domande inviate con raccomandata A.R., fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.

Non potrà essere presentata più di una domanda per nucleo familiare; in caso contrario, sarà presa in considerazione quella più favorevole dal punto di vista del punteggio per la formazione della graduatoria.

4. CONTENUTI E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione devono essere redatte su appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Venafro www.comune.venafro.is.it. ed anche in distribuzione presso l'ufficio Affari Generali - Protocollo nei giorni ed orari di apertura al pubblico.

Il concorrente deve dichiarare nella domanda:

- a) la cittadinanza nonché la residenza anagrafica ed il luogo in cui si presta l'attività lavorativa;
- b) la composizione del nucleo familiare corredata dei caratteri anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;
- c) il reddito complessivo del nucleo familiare;
- d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
- e) il luogo in cui dovranno essere inviate eventuali comunicazioni relative al concorso;
- f) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione delle graduatorie;
- g) la conoscenza delle norme contenute nel bando di concorso e nelle leggi regionali 4 agosto 1998, n. 12 e 7 luglio 2006, n. 17 e successive modifiche.

Il concorrente dovrà dichiarare, nei modi previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, che sussistono in suo favore nonché in favore di tutti gli altri componenti il proprio nucleo familiare i requisiti di cui al punto 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del presente bando di concorso.

Il concorrente dovrà, altresì, dichiarare con le medesime modalità, che non ha usufruito nell'anno precedente il bando di concorso e che non usufruisce di contributi per il pagamento del canone di locazione ai sensi dell'art.11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche.

5. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il concorrente deve allegare alla domanda tutta la documentazione atta a dimostrare i requisiti di partecipazione nonché le condizioni oggettive, soggettive e aggiuntive di cui alla TABELLA "A" allegata alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e all'art. 23, 1° comma, della Legge regionale 7 luglio 2006, n. 17 e successive modifiche e/o integrazioni, in base alle quali saranno attribuiti i punteggi. Gli emigrati all'estero devono allegare alla domanda idonea documentazione da cui risulti la condizione di emigrante e l'impegno a rientrare definitivamente in Patria entro 90 (novanta) giorni dall'assegnazione.

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e successive modifiche e/o integrazioni, all'istruttoria delle domande pervenute provvede l'Ufficio competente del Comune, il quale attribuisce provvisoriamente il punteggio prima della trasmissione della documentazione alla competente Commissione. Le domande istruite, con la relativa documentazione allegata, sono

trasmesse alla Commissione per la formazione della graduatoria entro 30 giorni dalla scadenza dei termini fissati nel bando per la presentazione delle stesse.

Ove ne ravvisi la necessità, la Commissione di cui all'art. 9 della Legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e successive modifiche e/o integrazioni potrà richiedere eventuale documentazione integrativa.

La Commissione può iniziare l'esame delle pratiche trasmesse dal Comune anche prima della scadenza dei termini indicati al precedente punto 3.

7. PUNTEGGI E SELEZIONE DELLE DOMANDE

- Le graduatorie sono formate sulla base dei punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive, oggettive ed aggiuntive del concorrente e del suo nucleo familiare. La selezione delle domande comporta l'attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto dalla TABELLA "A" allegata al presente bando.
- Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli individuati ai punti a-2), a-3) e a-7) della TABELLA "A" allegata alla Legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, saranno collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l'individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie minima non inferiore a mq. 45 e non superiore a mq. 60 che saranno ripartiti fra le categorie sulla base del numero delle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 30% degli alloggi minimi realizzati. Identica procedura sarà seguita per i nuclei familiari con presenza di diversamente abili di cui alla lettera a-4) della TABELLA "A" allegata alla Legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e successive modifiche, ai fini della destinazione prioritaria degli alloggi collocati al piano terreno nonché degli alloggi inseriti in edifici realizzati con l'abbattimento delle barriere architettoniche.

8. CANONE DI LOCAZIONE

In considerazione degli obiettivi e delle finalità sperimentali del Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di Quartiere II" (decreto MIT 30 dicembre 2002), il canone di locazione degli alloggi viene stabilito, in assenza degli Accordi sottoscritti, per il Comune di Venafro, tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con riferimento ai valori risultanti, in relazione a condizioni equivalenti di localizzazione e tipologia edilizia, dall'Accordo sottoscritto per il Comune di Isernia, in data 20/06/2006, tra le organizzazioni sindacali Confedilizia, Sunia, Sicut e Uniat, ridotti del 10%.

9. NORME DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concorso si fa riferimento alle Leggi regionali 4 agosto 1998, n. 12 e successive modifiche, e 7 luglio 2006, n. 17.

TABELLA "A"**A) CONDIZIONI SOGGETTIVE**

- a-1) Reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui alla L. R. n.12 del 4 Agosto 1998 e aggiornato con Determinazione Dirigenziale n.5534 del 19 Ottobre 2020 e adeguato alla fascia di reddito prevista dal Bando:
- non superiore a € **2.871,84** annui per persona: **punti 1,5**;
 - non superiore a € **4.307,72** annui per persona: **punti 1**;
 - non superiore a € **5.743,60** annui per persona: **punti 0,5**;
- a-2) richiedenti che abbiano superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda, con minori a carico, punti 1;
- a-3) famiglia con anzianità di formazione non superiore a un anno alla data della domanda, punti 1;
- a-4) presenza di diversamente abili nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (al fine dell'attribuzione del punteggio si considera diversamente abile il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3), punti 1; se il diversamente abile è l'intestatario della situazione di famiglia il punteggio è raddoppiato;
- a-5) nuclei familiari che rientrano in Italia dall'estero per stabilire la loro residenza nel Comune (emigrati, profughi), punti 1;
- a-6) composizione del nucleo familiare, 0,5 punti per ogni componente;
- a-7) nucleo familiare composto da un solo adulto: per ogni minore a carico punti 1 (stato minorile o vedovile, separazione legale da almeno due anni, genitore nubile o celibe).

B) CONDIZIONI OGGETTIVE

- b-1) Situazione di grave disagio abitativo accertato da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni alla data del bando dovuta a:
- b-1.1) abitazione in alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica, punti 3;
 - b-1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari ciascuno composto da almeno due unità; coabitazione con parenti, punti 1; coabitazione con estranei, punti 3.
- La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria del precedente punto b-1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;
- b-2) situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando:
- b-2.1) abitazioni in alloggio sovraffollato:
 - da due a tre persone a vano utile, punti 1;
 - da quattro a cinque persone a vano utile, punti 3;
 - oltre cinque persone a vano utile, punti 4.

Per vano utile si intende ogni locale, con esclusione dei servizi igienici, che abbia una superficie netta non inferiore a mq. 8;

- b-3) abitazione in alloggio privo di servizi igienici propri regolamentari come da D.M. 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità e successive modifiche, dietro presentazione di attestato rilasciato da parte delle autorità sanitarie competenti, punti non superiore a 2 se manca del tutto il servizio o se mancano tre elementi essenziali; punti non superiore a 1 se mancano meno di 3 elementi.
Le condizioni dei precedenti punti b-1.1) e b-3) non sono tra loro cumulabili. Sono invece cumulabili i punti b-1.2) e b-2.1);
- b-4) richiedente che abiti in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, che abbia ancora efficacia esecutiva qualunque sia il momento in cui è stato adottato, che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di ordinanza di sgombero, nonché di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, punti 3.
Non sarà ritenuta inadempienza contrattuale la morosità del pagamento del canone dovuta a grave disagio economico documentato e attestato dalla autorità comunale competente nelle forme dovute previo accertamento diretto;
- b-5) richiedenti l'alloggio di edilizia residenziale pubblica che occupino un'abitazione impropria da almeno un anno con attestazione dell'ufficio tecnico comunale e dell'autorità sanitaria competente, punti 1. (per abitazione impropria si intende qualsiasi costruzione non in regola con le norme sull'edificazione per civile abitazione e comunque prive di abitabilità o di agibilità).

C) CONDIZIONI AGGIUNTIVE

- c-1) Richiedenti in condizioni di pendolarità comportanti un viaggio con i mezzi di trasporto pubblico non inferiore a Km. 150, punti 1;
- c-2) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone di locazione incida sul reddito imponibile annuo complessivo di tutti i componenti il nucleo familiare, in presenza comunque di un reddito sufficiente a coprire il canone, determinato secondo il dettato dell'art. 2, comma 1, lettera e) della Legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e successive modifiche, con esclusione del calcolo ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive sostituzioni e modifiche
- in misura dal 25% al 35%, punti 1;
 - oltre il 35%, punti 2.

Il punteggio non va attribuito qualora il richiedente abbia usufruito nell'anno precedente quello del bando di concorso della concessione di un contributo per il pagamento del canone di locazione ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.

Venafro, lì 15/06/2021

Il responsabile del settore AAA.GG.
Dott. Giuseppe Santoro